

E' manifestamente inammissibile la questione concernente la debenza del canone di depurazione delle acque reflue nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi.

E' approdata dinanzi alla [Corte Costituzionale](#), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, relativa al pagamento del canone di depurazione delle acque reflue nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Numerose sono le ordinanze di rimessione, relative a ricorsi presentati da diversi contribuenti che inizialmente avevano proposto ricorso al giudice di pace ritenendo illegittimo il pagamento dei canoni di depurazione delle acque reflue a fronte di un servizio non reso. Il giudice di pace, tuttavia, si era pronunciato solo per quanto riguarda l'obbligo di restituzione dei canoni pagati dal 3 ottobre 2000, data che coincide con l'entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e dalla quale il canone di depurazione ha assunto la configurazione di entrata avente natura privatistica. Nelle sue difese, il comune ha affermato che secondo la norma censurata l'obbligazione è inderogabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un servizio, proprio in ragione della natura pubblicistica del canone. Il giudice a quo ha invece ritenuto di proporre la questione di illegittimità dell'art. 14, comma 1, in riferimento all'art. 97 Cost., perché consentirebbe alla pubblica amministrazione "d'imporre ai cittadini una sorta di tassa sine titulo la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta". La norma violerebbe, inoltre anche l'art. 3 della Costituzione, discriminando tra i cittadini che pagano il canone senza usufruire del servizio di depurazione e coloro che, invece, ne usufruiscono. Infine, viene lamentata la violazione dell'art. 32 della Costituzione. La Corte Costituzionale, dopo aver riunito i giudizi per identità delle questioni sollevate, le ha considerate manifestamente inammissibili, sia per insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi, sia perché il giudice rimettente è incorso in errore nell'individuazione della disposizione applicabile al caso concreto. Infatti, secondo i giudici della Consulta "la disciplina dei canoni di depurazione delle acque reflue versati nel periodo precedente al 3 ottobre 2000, oggetto dei giudizi a quibus - rientra non nell'ambito temporale di applicazione del denunciato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, bensì in quello degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319...". Tali articoli sarebbero stati mantenuti in vigore per tale periodo dall'art. 62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come affermato, del resto, anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ci cui si citano le sentenze n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005 e n. 6418 del 2005 delle sezioni Unite. Non essendo stata posta in grado di dirimere tale questione, la Corte Costituzionale ha potuto solo affermare che nel periodo contestato erano ancora vigenti le norme della legge n. 319 del 1996 ed ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si è così persa un'occasione per fare chiarezza su tale problematica che, anche nel vigore della previgente normativa, ha alimentato tante controversie. Soprattutto non appare del tutto chiarito l'aspetto relativo all'ambito temporale di applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994. La Consulta, infatti, ha escluso che l'art. 14 abbia avuto applicazione prima del 2 ottobre 2000, a differenza di quanto chiarito nella circolare ministeriale n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella quale era stato evidenziato che le nuove disposizioni relative al canone di depurazione, contenute nel citato art. 14, comma 1, erano entrate in vigore sin dal 1° gennaio 1996, in quanto lo stabiliva l'art. 3, comma 244, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Di conseguenza, anche il comma 42 dell'art. 3, secondo cui "in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi", doveva considerarsi applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Pertanto, pur rimanendo inalterata la natura tributaria del canone, la quota relativa al servizio di depurazione si considerava dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi. Ovviamente, in un contesto caratterizzato da un prelievo avente natura tributaria era più semplice giustificare l'obbligatorietà della corresponsione del canone in discorso, in quanto era sufficiente che il servizio di depurazione fosse istituito e che lo stesso fosse fruibile dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura. Diversamente, la natura di quota del corrispettivo del servizio idrico integrato comporta che sia più ardua la giustificazione dello stesso obbligo.